

L.R. N.11 DEL 17.11.2009 “CREDITI DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE”

Commento sintetico agli articoli

Art. 1 – imprese beneficiarie

L'articolo istituisce e regola, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, la concessione ad imprese del credito d'imposta che effettuino entro il termine del 31/12/2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, individuando come beneficiarie le imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive (limitatamente all'estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, di argilla e caolino, di pomice e di altri minerali e prodotti di cava, nonché produzione di sale), manifatturiere (con esclusione fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari), turismo, servizi legati all'information-technology (informatica, ricerca), agroalimentare concernente la trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Inoltre, per evitare la polverizzazione degli interventi, è stato previsto un limite minimo e massimo dell'investimento agevolabile:

In particolare sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento iniziale, da realizzare nel territorio regionale siciliano, per i seguenti importi agevolabili:

- a) non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese, anche artigiane;
- b) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese;
- c) non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie e grandi imprese;
- d) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo;
- e) non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge regionale, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dalle precedenti lettere a), b), c) e d).

Art. 2 – misura dell'agevolazione

Fissa la misura, indicata nelle seguenti tabelle, dell'agevolazione (rispetto ai massimali di intensità di aiuto comunitari) avuto riguardo alla natura delle imprese ed ai settori in cui esse operano.

Tabella 1 - Percentuali di aiuto previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85 per cento del massimale di intensità di aiuto previsto dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 319 del 27.12.2006).

TABELLA 1	
Piccole imprese	Medie imprese
42,50%	42,50%

Tabella 2 - Percentuali di aiuto previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/2009: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'Allegato II del "Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca"(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 223 del 15.08.2006) e - per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I.

TABELLA 2			
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti compresi nel medesimo Allegato I	Piccole imprese	Medie imprese	
	40%	40%	
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti non compresi nell'Allegato I			
	40%	32%	
Imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea	Piccole imprese	Medie imprese	Imprese con meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 mio EUR
	48%	48%	24%
Altre imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Percentuale	40%	32%	24%

Art.3 – credito di imposta per le PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti

Estende il beneficio agli investimenti effettuati dalle PMI derivanti dall'aggregazione di due o più imprese esistenti (crescita dimensionale), secondo la misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle seguenti tabelle A) e B), rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione.

TABELLA A)	
Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” e dalla tabella di cui all’Allegato II al “Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca”.	Numero dipendenti
100%	da 200 a 249
95%	da 151 a 199
90%	da 10 a 150

TABELLA B)	
Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” e dalla tabella di cui all’Allegato II al “Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca”.	Classe di fatturato <i>(in milioni di euro)</i>
100%	uguale a 40 e inferiore a 50
95%	uguale a 30 e inferiore a 40
90%	uguale a 2 e inferiore a 30

Per fatturato si intende la somma dei ricavi dei valori della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

CLASSE DI ADDETTI	CLASSE DI FATTURATO (in milioni di euro)			
	2-10 uguale a 2 e inferiore a 10	10-30 uguale a 10 e inferiore a 30	30-40 uguale a 30 e inferiore a 40	40-50 uguale a 40 e inferiore a 50
10-49	90 %	90 %	95 %	100 %
50-150	90 %	90 %	95 %	100 %
151-199	95 %	95 %	95 %	100 %
200-249	100%	100%	100%	100%

N.B. nella classe di fatturato è incluso il limite inferiore mentre è escluso quello superiore.

Alle percentuali sopra riportate si applicano i massimali di intensità di aiuto previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all’Allegato II del “Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca” e - per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”, se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all’allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I.

Al riguardo si fa presente che i massimali previsti per le PMI sono i seguenti:

	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti compresi nell'Allegato I	50%	50%
Imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea	60%	60%
Altre imprese, incluse quelle operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti non compresi nell'Allegato I	50%	40%

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito delle PMI si tiene conto, al momento della presentazione dell'istanza, della definizione di PMI contenuta nell'allegato I al *regolamento (CE) n. 364/2004* della Commissione del 25 Febbraio 2004, recante modifica del *regolamento (CE) n. 70/2001* (G.U.U.E. L 63 del 28.2.2004).

Per la premialità, invece, si fa riferimento alla misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle seguenti tabelle A) e B), rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

- il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità lavorative annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno tra l'attuazione del processo di concentrazione e la presentazione dell'istanza, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
- il fatturato corrisponde alla somma dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata al netto dei resi, sconti, abbuoni e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari, risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

Art. 4 - processo di concentrazione delle imprese

Questo articolo stabilisce le condizioni per le imprese che hanno attuato il processo di concentrazione.

In particolare:

- 1) il processo di concentrazione deve essere avviato dopo l'entrata in vigore della legge ed ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la presentazione della istanza di cui al successivo articolo 7.

- 2) L'istanza di agevolazione deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del processo di concentrazione.
- 3) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono avere sede in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo ed essere operative da almeno due anni.
- 4) il processo di concentrazione non deve interessare imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

Art. 5 – definizione del processo di concentrazione

Esplicita in dettaglio la definizione di concentrazione di cui ai precedenti due articoli alla costituzione per fusione ed all'incorporazione. Precisa che per concentrazione si intende:

1. la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
2. l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
3. la concentrazione si considera realizzata anche l'acquisizione del controllo di società, di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile.

Art. 6 – modalità applicative

Il regime regionale prevede che l'agevolazione fiscale venga utilizzata in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali dell'impresa.

Ai fini della concessione del beneficio fiscale, l'ammontare è calcolato a partire dal costo complessivo del nuovo investimento. All'importo così calcolato viene applicato l'intensità d'aiuto. Per quanto riguarda gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, si precisa trattarsi di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui agli articoli 102, 102bis e 103 del D.P.R. n. 917/1986 acquistati in proprietà, compresi quelli acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria.

A titolo esemplificativo, trattasi di:

- Attrezzatura varia e minuta;
- Impianti e macchinari specifici;
- Impianti e macchinari generici;
- Costruzioni leggere, tettoie e baracche;
- Beni immobili.

I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.

Le spese ammissibili al beneficio dell'aiuto possono comprendere anche talune categorie di investimenti immateriali (brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto o di processi di produzione), purché non superino il 50% della base tipo per le imprese di grandi dimensioni. Inoltre detti investimenti dovranno essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato, figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni, tre per le PMI.

La normativa in questione non finanzia investimenti di sostituzione, macchinari usati, investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma veri costi (come, ad esempio, i costi di pubblicità e ricerca), nonché l'avviamento dell'impresa.

Art. 7 – modalità di fruizione del contributo

Questo articolo descrive la procedura, telematica, dell'istanza che le imprese dovranno presentare, l'intero iter relativo all'accoglimento o al diniego delle istanze e le conseguenze della decadenza dal contributo.

Le domande di aiuto devono essere presentate prima dell'avvio dell'esecuzione dei progetti d'investimento (avvio che deve avvenire tassativamente, entro sei mesi dall'accoglimento dell'istanza).

Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, un'istanza indicante gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti netti, il credito spettante, etc.

Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, viene comunicato in via telematica, l'accoglimento o l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi previsti dalla normativa, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

Le imprese che, presentata l'istanza, non hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta, esponendo un importo relativo all'investimento, non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza.

Rispettate tali condizioni, le imprese di cui al superiore periodo conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta. Le domande di ammissione al beneficio, sono esaminate dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle richieste presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati, a tal fine utilizzando le risorse disponibili anche per effetto di rinunce al credito richiesto ovvero di minor credito derivante da decadenze, revoche o rideterminazioni.

In via telematica e con procedura automatizzata, viene rilasciata certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda. Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, viene comunicato in via telematica, l'accoglimento o l'eventuale diniego del contributo nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal punto 34 degli *“Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”*, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

Le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta, espongono la pianificazione degli investimenti scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.

L'utilizzo del credito è consentito esclusivamente entro i limiti del credito d'imposta maturato in ragione degli investimenti realizzati e comunque nel rispetto dei limiti massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

La parte di credito eccedente i predetti massimali annui, potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

PERIZIA GIURATA

Le imprese devono produrre apposita perizia giurata, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale, redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente, che

descrive il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato punto 34 degli *“Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”* rientri il predetto progetto.

A tal fine devono rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della predetta perizia giurata, nonché trasmetterla per il tramite del perito giurato che la ha redatta, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale

Art. 8 – disposizioni attuative, verifiche e sanzioni

Fissa il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, per l'adozione di provvedimenti da parte del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, per l'effettuazione degli adempimenti e verifiche necessari, stabilendo inoltre le relative sanzioni.

Art. 9 – norma di salvaguardia comunitaria

L'articolo rinvia per quanto non previsto dalla legge regionale ai vigenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Art. 10 – risorse finanziarie

L'articolo stabilisce, in ragione dei settori economici nei quali le imprese operano, i limiti massimi delle risorse finanziarie impegnate per il periodo 2008 – 2013, stabilendo che il Dirigente generale del dipartimento Finanze e Credito entro il 31 gennaio di ogni anno determinerà i limiti massimi annuali dei contributi.

Art. 11 – convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative

Dal momento che l'attività istruttoria sottesa alla concessione del contributo di cui si tratta è svolta dall'Agenzia delle Entrate, viene prevista la stipula di apposita convenzione con la medesima per gli adempimenti scaturenti dalla norma regionale.

Art. 12 – regolazioni contabili

L'articolo prevede il ricorso delle risorse FAS a titolarità regionale, nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 trasferite alla Regione.

Art. 13 – entrata in vigore